

Lissone, 01/07/2019
Circolare n° 13

Oggetto: Fatturazione elettronica - ulteriori precisazioni operative

Gentile Cliente,

In seguito alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17/06/2019, che ha lasciato ancora qualche dubbio su alcuni punti sensibili riguardanti la fatturazione elettronica, Assosoftware ha pubblicato sul proprio portale alcune precisazioni operative, frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate stessa.

Si riportano di seguito le due precisazioni più rilevanti.

1 REVERSE CHARGE INTERNO

Nelle ipotesi in cui sia necessario operare un'inversione contabile, al fine di provvedere all'integrazione e all'assolvimento dell'imposta (ad es. nelle fattispecie di cui all'art. 17 del DPR 633/72) il cedente/ prestatore emette una fattura, senza addebito dell'imposta, per documentare l'operazione, mentre al cessionario/committente spetta l'onere dell'assolvimento dell'IVA.

Le precisazioni confermano la possibilità di procedere all'inversione contabile "interna" secondo le regole preesistenti all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, quindi:

1. integrando la fattura di acquisto con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta
2. annotando la stessa sia nel registro acquisti che in quello delle fatture emesse.

L'integrazione della fattura può avvenire:

1. Materializzando la stessa ed annotando sulla copia cartacea l'aliquota e l'imposta,
2. Producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione che gli estremi della fattura stessa. Questo documento può essere prodotto sia in modalità analogica che elettronica ed eventualmente può essere trasmesso allo SdI.

Non vi è alcun obbligo di conservazione digitale della copia "integrata" della fattura, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

2 DATA DI EMISSIONE E DATA DI EFFETTUAZIONE

L'approvazione definitiva della conversione in Legge del DL 34/2019 (c.d. "decreto crescita"), ha innalzato da 10 a 12 giorni i termini di emissione delle fatture immediate, a decorrere dal 1.7.2019.

Per quanto riguarda la fattura differita, la Circolare 14/2019 afferma che la stessa può essere generata ed inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1 ed il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, valorizzando il campo "data fattura" con la data dell'ultima operazione.

Le precisazioni di Assosoftware specificano che, qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dai DDT), nel campo "data documento" può essere indicata alternativamente:

- a) La data di predisposizione e contestuale invio allo SdI
- b) La data di almeno una delle operazioni (preferibilmente dell'ultima operazione)

Si ritiene che nel caso a) possa essere comunque tollerata una differenza di qualche giorno tra la data indicata in fattura e quella certificata dallo SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.

Alcuni esempi:

Ipotesi a.1)

- DDT datati 20/09/2019 e 28/09/2019
- Predisposizione: 30/09/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/09/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione): 30/09/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione: 15/10/2019

Ipotesi a.2)

- DDT datati 20/09/2019 e 28/09/2019
- Predisposizione: 05/10/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 05/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di trasmissione (emissione): 05/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione: 15/10/2019

Ipotesi b)

- DDT datati 20/09/2019 e 28/09/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/09/2019
- Termine di trasmissione (emissione): 15/10/2019
- Termine di annotazione: 15/10/2019

Lo Studio Corno è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali Saluti

Prof. Fabio Corno

